

Pro Loco Forte Sangallo
00048 Nettuno ROMA
Via del Baluardo, 7
www.prolocofortesangallo.it
info@prolocofortesangallo.it

P.IVA/C.F. 13039461002
Iscriz. Albo Prov. RM - R.U. 7215/2014
PEC: prolocofortesangallo@pec.it
IBAN: IT34G0869339300000000513451



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA N.9/2025

In data **22-09-2025**, alle ore **15.00**, presso la sede dell'associazione **Pro Loco Forte Sangallo APS**, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente, per deliberare sulla seguente modifica statutaria.

Presiede l'Assemblea il Presidente **Mario Lomartire**, che nomina il sig. Alessandro Bernardi segretario e constata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la validità della seduta.

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dell'articolo 7 dello Statuto associativo: eliminazione della qualifica di socio benemerito.
- Conferimento di mandato al Presidente per la registrazione e presentazione dello statuto modificato agli enti competenti.

DELIBERA

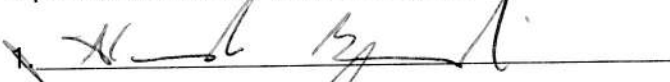
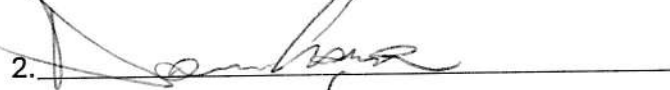
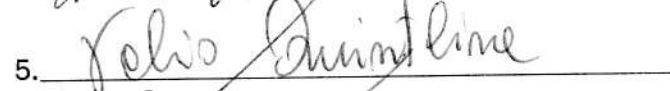
Punto 1. L'Assemblea approva **all'unanimità** la modifica dello **Statuto** come segue:

ART. 7 - CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI E RELATIVI DIRITTI: eliminazione della qualifica di socio benemerito.

Punto 2. L'Assemblea conferisce **mandato al Presidente Mario Lomartire**, affinché provveda alla registrazione del presente atto e dello statuto aggiornato presso l'Agenzia delle Entrate e alla trasmissione di tutta la documentazione all'Ufficio RUNTS della Regione Lazio.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore **15.15**.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Nettuno addì, 22-09-2025



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio di Piacenza - Sez. Staccata
Registrato in data **7.10.25** n. **3** di n. **1060**
Visto **Eseute**
IL DIRETTORE
Maria Rosaria Zurlo

STATUTO

PRO LOCO FORTE SANGALLO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1 È costituita, una libera Associazione, con atto privato registrato all'Agenzia delle Entrate di Pomezia (Ufficio territoriale di Nettuno) il 06-10-2014 al n. 4516 Serie 3, denominata PRO LOCO FORTE SANGALLO del Comune di Nettuno (Roma); l'Associazione ha sede in Via del Baluardo n.7 e svolge la sua attività nell'ambito del territorio del Comune di Nettuno (Roma).

1.2 La Pro Loco Forte Sangallo APS, è contraddistinta dalla denominazione "Pro Loco Forte Sangallo – APS" (d'ora in avanti Associazione). Dell'acronimo APS o dell'indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Via del Baluardo n.7 a Nettuno (Roma) ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. L'eventuale variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

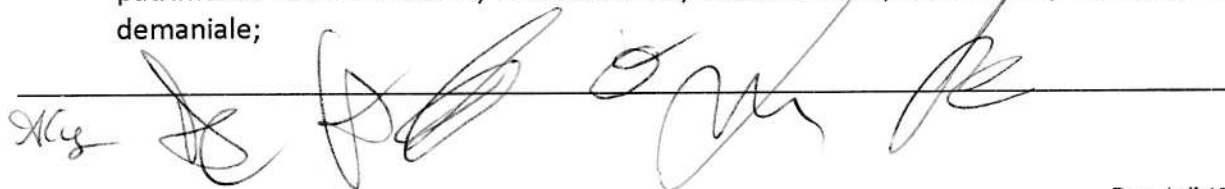
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione esercita le proprie attività di interesse generale, nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs N. 117/2017, per:

- a) Svolgere fattiva opera di collaborazione per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico artistico, architettonico, monumentale, ambientale, marittimo e demaniale;



- b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici (Italiani e/o esteri), Associazioni e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero e tutela ambientale, restauro e gestione di monumenti, musei ed attività culturali in genere) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e promuovere l'aggregazione dei cittadini;
- c) si impegna a promuovere e sostenere una vasta gamma di attività finalizzate a promuovere il benessere e l'intrattenimento della comunità locale. Tra le sue finalità statutarie, rientra la realizzazione e l'organizzazione di eventi ludici, ricreativi e culturali, compresi ma non limitati a tornei di carte da gioco e altre iniziative di svago, al fine di favorire la socializzazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini;
- d) sviluppare l'ospitalità e l'educazione e la cultura turistica dell'ambiente;
- e) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di accoglienza e della ristorazione;
- f) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- g) collaborare con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e la qualità dei servizi;
- h) curare e promuovere l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- i) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio;
- j) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici);
- k) perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
- l) partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, enogastronomiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedono la presenza stessa;
- m) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, sagre, fiere, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- n) incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- o) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica, l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- p) collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- q) aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;

- r) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- s) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- t) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- u) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- v) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- w) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- x) operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale;
- y) Organizzare e gestire attività di interesse turistico come beni storici e/o demaniali (spiagge e non), attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, bar e ristoranti, nonché la gestione e l'operatività di stabilimenti balneari al fine di fornire servizi di intrattenimento e relax alla comunità locale e ai turisti in generale;
- z) l'Associazione può costituire, con delibera dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, un circolo riservato ai propri Soci, nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti;
- aa) l'Associazione promuove e organizza manifestazioni ed eventi di rievocazione storica, finalizzate alla valorizzazione della memoria storica e del patrimonio culturale del territorio.

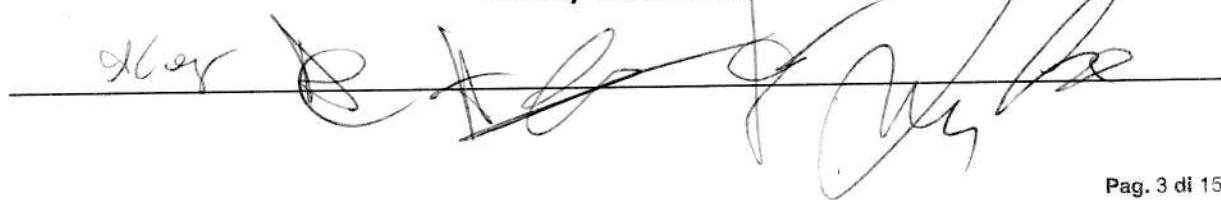
L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle su riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali, diverse, attività da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

A horizontal line with several handwritten signatures in black ink. The signatures are stylized and vary in length, spanning across the line.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge. I soci dell'Associazione si distinguono in:

- **Soci ordinari:** persone fisiche che si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa e a versare la quota annuale.
- **Soci sostenitori:** persone fisiche o giuridiche che, oltre alla quota ordinaria, sostengono economicamente l'Associazione con ulteriori contributi volontari.

Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno pari diritti e doveri, compreso il diritto di voto e di eleggibilità, nel rispetto dei requisiti previsti dallo statuto.

ART. 8) SOCI – DIRITTI e DOVERI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (regola valida solo per i nuovi iscritti) possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.



La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- Richiamo, Diffida, Espulsione dall'associazione.

ART. 9) MODALITÀ AMMISSIONE SOCIO

Per diventare socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo, in cui si dichiara di accettare integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di diniego, lo stesso deve essere **motivato per iscritto** e comunicato all'interessato. È ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

L'ammissione decorre dall'iscrizione nel libro soci e dal versamento della quota associativa.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro l'anno solare. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario ed il Tesoriere
- IL Presidente Onorario (eventuale);
- Organo di controllo (solo se obbligatorio per legge al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs, n. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci Come Collegio dei Revisori o Revisore unico).
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con consegna brevi manu o lettera o e-mail o fax o piattaforme social o affisso nella sede dell'Associazione o all'Albo Pretorio del Comune, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria:



- a. È convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul Programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci.
- b. deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c. deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata;
- d. deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età, presente. In assenza di un componente del Consiglio Direttivo l'Assemblea è presieduta da un Socio indicato dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario. In caso di assenza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina un segretario provvisorio. Nel verbale della seduta devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

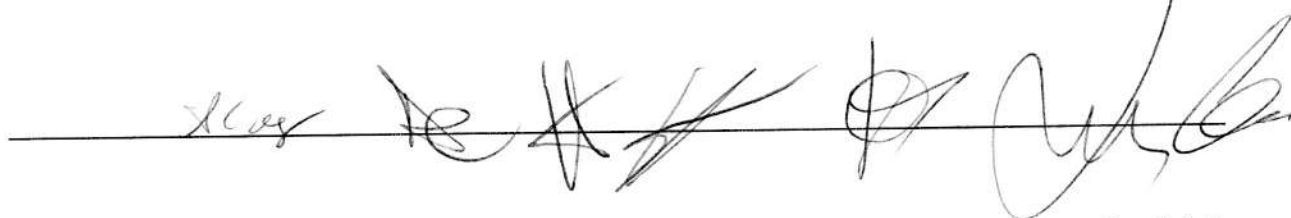
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, per delega, oltre a sé stesso, un solo associato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.



L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente statuto.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria hanno entrambe le stesse modalità di convocazione.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.) è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni:

- a. È formato da un numero, di membri dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni (non meno di 7 e fino a un massimo di nove).
- b. I membri sono eletti a votazione segreta dall'Assemblea.
- c. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti ed in caso di parità è eletto il più anziano di militanza nella Pro Loco.
- d. Nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incarichi.
- e. Resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del C. D., il quale provvede alla surroga dei medesimi.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del C.D., qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel C. D. sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero C. D. sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo C. D.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza, ovvero la metà più uno dei membri del C.D.; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.



Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri della gestione ordinaria della Pro Loco e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. In particolare:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
- e. predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
- f. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- h. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci.
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- l. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- m. propone la nomina di Presidente Onorario all'Assemblea dei Soci

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

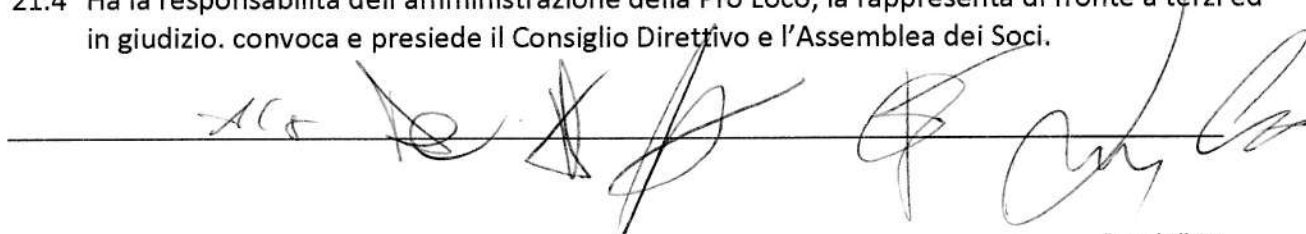
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno quattro volte l'anno.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

- 21.1 Il Presidente della Pro Loco a cui compete la rappresentanza legale e la firma sociale è eletto dal C. D. tra i propri membri, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
- 21.2 Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.
- 21.3 In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.
- 21.4 Ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.



- 21.5 Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci; cura l'esecuzione delle relative delibere, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- 21.6 In caso di urgenza, delibera su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ART. 22) IL PRESIDENTE ONORARIO

- 22.1 è nominato dall'assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo) per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione;
- 22.2 può partecipare ai Consigli Direttivi, senza diritto di voto;
- 22.3 possono essere affidati dal Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza e/o di eventuali contatti con altre personalità, enti e associazioni.

ART.23) SEGRETARIO E TESORIERE

- 23.1 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci.
- 23.2 Il segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 23.3 Il segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).
- 23.4 Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo da scegliere tra i soci.
- 23.5 Il tesoriere annota i movimenti contabili della Pro Loco
- È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO e/o COLLEGIO DEI REVISORI

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

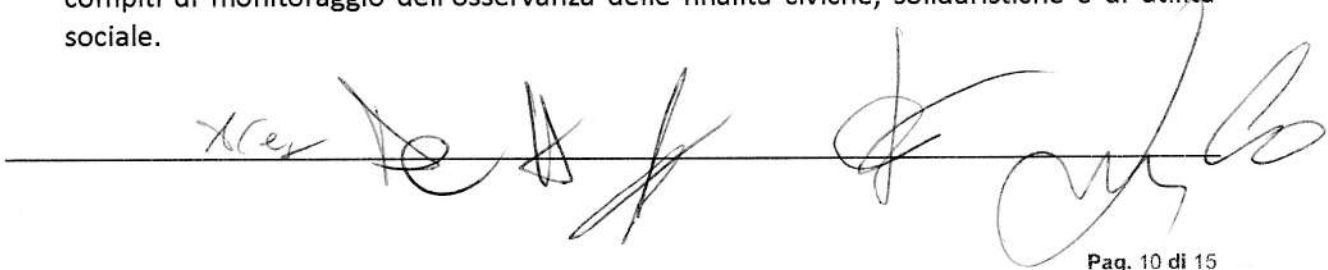
24.1 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Handwritten signatures of the board members, including the President and the members of the Control Body, over a horizontal line.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica quattro anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

24.2 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- È composto di tre membri effettivi e due supplenti.
- I membri sono eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci.
- Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili
- Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea.
- Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, può esprimere parere sugli argomenti all'ordine del giorno, non ha diritto di voto
- Risulteranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti, i primi tre quali membri effettivi ed eleggeranno tra loro il Presidente, gli altri due membri supplenti.
- In caso di vacanza sarà nominato effettivo il supplente che ha avuto il maggior numero dei voti.
- Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero collegio.

ART. 25) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri (facoltativo), qualora costituito, è eletto dall'Assemblea dei Soci.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento, dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di pronunciarsi sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra soci.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- 2) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - c. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - d. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - f. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

- g. da contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- h. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 27) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28) LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 29) BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il mese di maggio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di



perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 30) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

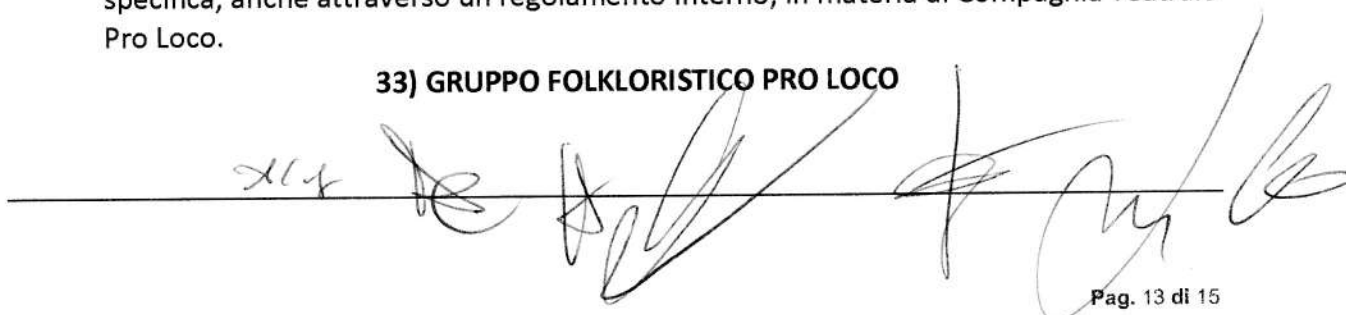
31) PRO LOCO GIOVANI

- 31.1 Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.
- 31.2 Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti.
- 31.3 L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita.
- 31.4 La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e contenere l'autorizzazione di uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
- 31.5 È demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica, anche attraverso un eventuale regolamento interno, in materia di Pro Loco Giovani.

32) COMPAGNIA TEATRALE

- 32.1 L'Associazione, al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, potrà costituire la Sezione Compagnia Teatrale Pro Loco denominata COMPAGNIA TEATRALE PRO LOCO FORTE SANGALLO.
- 32.2 La Sezione Compagnia Teatrale ha fra i suoi scopi la progettazione e la realizzazione di un laboratorio teatrale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi suddivisi per fasce d'età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicato ai Soci che hanno compiuto la maggiore età.
- 32.3 La partecipazione alla Sezione della Compagnia Teatrale PRO LOCO FORTE SANGALLO è riservata ai Soci della PRO LOCO FORTE SANGALLO.
- 32.4 La domanda di partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale deve essere presentata al Consiglio Direttivo; per i minori di anni 18 è necessaria l'autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
- 32.5 La partecipazione alla Sezione Compagnia Teatrale è gratuita.
- 32.6 È demandato al Consiglio Direttivo della PRO LOCO FORTE SANGALLO, la disciplina specifica, anche attraverso un regolamento interno, in materia di Compagnia Teatrale Pro Loco.

33) GRUPPO FOLKLORISTICO PRO LOCO

A horizontal line with several handwritten signatures in black ink. The signatures are stylized and vary in length, spanning across the bottom of the page.

- 33.1 1.L'Associazione, al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale che ha il merito di svolgere anche una funzione pubblica per la cultura della comunità, costituisce la Sezione Gruppo Folkloristico Pro Loco denominato GRUPPO FOLKLORISTICO PRO LOCO FORTE SANGALLO.
- 33.2 La Sezione Gruppo Folkloristico ha fra i suoi scopi la progettazione e la realizzazione di un laboratorio musicale, finalizzato alla rappresentazione di spettacoli, strutturato in due corsi suddivisi per fasce d'età, il primo per i Soci minorenni, dedicato a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 10 anni compiuti ed i 18 non compiuti, il secondo dedicata ai Soci che hanno compiuto la maggiore età.
- 33.3 La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico PRO LOCO FORTE SANGALLO è riservata ai Soci della PRO LOCO FORTE SANGALLO.
- 33.4 La domanda di partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico deve essere presentata al Consiglio Direttivo; per i minori di anni 18 è necessaria l'autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
- 33.5 La partecipazione alla Sezione Gruppo Folkloristico è gratuita.
- 33.6 È demandato al Consiglio Direttivo della PRO LOCO FORTE SANGALLO la disciplina specifica, anche attraverso un regolamento interno, in materia di Gruppo Folkloristico Pro Loco.

ART. 34) LO SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017.

ART. 36) AMMINISTRAZIONE

- 36.1 Le entrate e le uscite finanziarie e tutti i fondi comunque di competenza, oppure occorrenti per l'attività dell'Associazione, devono essere gestiti tramite conti correnti bancari o postali, scelti dal Consiglio Direttivo.
- 36.2 Tutti i conti correnti sono intestati all'Associazione.
- 36.3 L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 36.4 La gestione sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci attraverso un apposito bilancio annuale di previsione.

ART. 37) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 37.1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- 37.2 Gli Organi in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.
- 37.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni e i compiti dell'Organo di Controllo fino alla sua elezione.

- 37.4 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

ART. 38) DISPOSIZIONI FINALI

- 38.1 Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, se redatto con scrittura privata, viene delegato il Presidente.
- 38.2 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, alle Leggi vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto Nettuno 22 settembre 2025.

Firme



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]